

CONVENZIONE

TRA

Dott. Giorgio Sacco, Dirigente Responsabile del Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, tale individuato ai sensi della D.G.R n. 354/2021, nato a Genova, il giorno 24 del mese di Aprile dell'anno 1960 e domiciliato a Genova, in via D'Annunzio, numero civico 64 (codice fiscale SCCGRG60D24D969T), in rappresentanza della Regione Liguria con sede in Genova – Via Fieschi 15, codice fiscale 00849050109

E

Sig.ra Maria Giuseppina Vidili nata a Cagliari il giorno 20 del mese di giugno dell'anno 1955, (C.F. VDLMGS55H60BB354W), che interviene quale Presidente dell'Associazione Antonio Lanza Onlus, con sede legale in via Roma 16121 – Genova C.F. 95023290109, (di seguito anche "Fornitore") aggiudicataria della gara d'appalto per l'affidamento di un servizio di medicina integrata per ASL 3, presso l'ospedale Gallino di Genova Pontedecimo, per un periodo di 12 mesi, con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi. Gara n. 8346479, giusto Decreto del Dirigente n. 2264 del 11/04/2022.

PREMESSO

a) che la L.R. n. 2 del 05/03/2021, a far data dal 01/05/2021, ha trasferito tutte le attività di CRA a Regione Liguria – Direzione Centrale Organizzazione – Settore Stazione Unica Appaltante Regionale, (di seguito S.U.A.R.);
b) che il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura per i servizi di cui al punto precedente e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto della presente Convenzione ed eseguire

j) che S.U.A.R. non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività dell'ASL 3; parimenti l'ASL 3 potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dall'OdF emesso;

k) che nella presente Convenzione s'intendono integralmente richiamate le norme tutte previste dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, l'elenco dei servizi aggiudicati al Fornitore, l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica, sono parte integrante e sostanziale della Convenzione, ancorché non allegati materialmente, e costituiscono fonte delle obbligazioni contrattuali nascenti con il presente atto.

Articolo 2 - Definizioni

1. Nell'ambito della Convenzione si intende per:

a) *Convenzione*: il presente Atto, nonché i documenti ivi richiamati;

b) *Amministrazione Contraente*: l'ASL 3, effettivo utilizzatore della Convenzione, che sottoscrive l'Ordinativo di Fornitura;

c) *Contratto/i di Fornitura*: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dall'ASL 3 con il Fornitore mediante l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura (OdF);

d) *Fornitore*: l'Impresa risultata aggiudicataria e che conseguentemente sottoscrive la presente Convenzione, a quanto nella stessa previsto e, comunque, ad eseguire l'Ordinativo di Fornitura;

e) *Ordinativo di Fornitura* (i.e. contratto): il documento sottoscritto da ASL 3

	con il quale la stessa stipula un contratto di fornitura con il Fornitore	
	impegnandolo alla prestazione di quanto ivi richiesto e comunicando al	
	contempo la quantità di prestazioni da acquisire, oggetto della Convenzione;	
	f) <i>Importo della Fornitura</i> : l'importo della fornitura oggetto del Contratto di	
	Fornitura (IVA esclusa);	
	g) <i>Importo massimo contrattuale</i> : l'importo massimo della presente	
	convenzione (IVA esclusa).	
	h) <i>Servizi connessi</i> : tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie	
	al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel	
	presente atto ed in tutta la documentazione di gara di cui alle premesse;	
	i) <i>Sito</i> : lo spazio web sul Portale internet all'indirizzo www.acquistiliguria.it ,	
	contenente un'area riservata alla Convenzione.	
	<u>Articolo 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile</u>	
	1. L'esecuzione dei servizi oggetto della presente Convenzione e	
	dell'Ordinativo di Fornitura, è regolata in via graduata:	
	a) dalle clausole del presente Atto che costituiscono la manifestazione integrale	
	di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e	
	prestazioni contrattuali;	
	b) dagli atti di gara che il Fornitore ha sottoscritto per incondizionata	
	accettazione in sede di partecipazione alla procedura;	
	c) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;	
	d) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di	
	contratti di diritto privato;	
	2. Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate	
	automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in	

leggi o regolamenti che entrino in vigore successivamente.

Articolo 4 - Oggetto

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione del contratto, le modalità di esecuzione indicate nel Capitolato Tecnico-Prestazionale nonché la fornitura di tutti i beni connessi all'esecuzione del servizio come da *lex specialis* di gara.

2. Con la Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ASL 3 a effettuare i servizi oggetto di aggiudicazione, nonché a fornire i beni ad essi connessi, nella misura richiesta dall'ASL 3 con l'O.d.f.

3. Con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura l'Amministrazione Contraente dà origine ad un contratto, la cui durata si estende fino al termine della presente Convenzione, per l'esecuzione del servizio l'affidamento di un servizio di medicina integrata per ASL 3, presso l'ospedale Gallino di Genova Pontedecimo per un periodo di 12 mesi con opzione di proroga contrattuale per ulteriori 12 mesi. Pertanto l'Ordinativo di Fornitura emesso dall'ASL 3 avrà la medesima scadenza.

Il quantitativo indicato nell'ordinativo dovrà essere coerente con quanto indicato nel Capitolato Tecnico e nei relativi allegati

4. La presente Convenzione disciplina le condizioni generali del contratto di fornitura conclusi dall'ASL 3, e pertanto non è fonte di alcuna obbligazione per l'ASL 3 nei confronti del fornitore. Le obbligazioni sorgono solo a seguito dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. S.U.A.R. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente convenzione, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto,

fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) dell'importo massimo contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 12, D. Lgs. n. 50/2016.

6. L'ASL 3 si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto) in conformità all'art. 106 comma 12 D. Lgs. n. 50/2016 senza che il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna.

Articolo 5 - Utilizzo della Convenzione

1. L'Amministrazione che può utilizzare la presente Convenzione è esclusivamente l'ASL 3.

2. È a carico del Fornitore, ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità del Soggetto che utilizza la Convenzione.

Articolo 6 - Modalità di conclusione

1. In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore in forza della Convenzione, il contratto di fornitura con l'ASL 3 si conclude con la semplice ricezione da parte del Fornitore dell'*Ordinativo di Fornitura* (OdF)

2. L'*ordinativo di Fornitura* consiste nel documento che dovrà essere sottoscritto da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente.

3. Il Fornitore è tenuto a dare riscontro all'Amministrazione Contraente, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto entro due giorni naturali e consecutivi.

Articolo 7 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha una durata di dodici (12) mesi a decorrere dall'11 (undici) luglio 2022 e, nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo contrattuale anche se eventualmente incrementato, potrà essere prorogata fino ad un massimo di dodici (12) mesi,

previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.U.A.R.

2. S.U.A.R. si riserva altresì di prorogare la convenzione in essere, per il tempo necessario alla stipula di un nuovo contratto e a seguito dell'espletamento di una nuova procedura ai sensi dell'art. 106, comma 11, D. Lgs. n. 50/2016. In tale caso il Fornitore è obbligato all'esecuzione delle prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni originariamente previsti o più favorevoli. Tale proroga, in ogni caso, non potrà essere disposta per un periodo superiore ai sei mesi.

3. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente Atto.

Articolo 8 - Corrispettivi di fornitura

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ASL 3 in forza dell'OdF e dei prezzi netti riferiti all'offerta, risultano essere i seguenti:

- Prezzo annuale massimo (Iva esclusa): Euro 149.500,00; Prezzo biennale massimo (Iva esclusa): Euro 299.000,00

2. Gli importi di cui al comma 1 saranno computati sulla base di quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato Tecnico e Prestazionale.

3. I corrispettivi contrattuali sono comprensivi dell'effettuazione di servizi e della fornitura dei singoli prodotti ad essi connessi descritti nella presente Convenzione e negli allegati di gara.

4. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ASL 3

5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della

	Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.	
	6. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.	
	7. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	
	<u>Articolo 9 - Cauzione definitiva</u>	
	1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento del rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della S.U.A.R. di importo di Euro 14.950,00 tramite polizza fidejussoria n.18087 rilasciata BANCA PASSADORE & C. S.p.A. in data 28/04/2022, determinata ex art. 103 D.Lgs. n. 50/2016.	
	2. Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque dal contratto di fornitura da essa derivante. In caso di risoluzione del contratto, il rateo della cauzione definitiva non ancora svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, viene ripartito in modo proporzionale sulla base dell'OdF in corso emesso dall'Amministrazione contraente.	
	3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto.	
	8	

4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali resta espressamente inteso che l'Amministrazione Contraente/la S.U.A.R., fermo restando quanto previsto all'articolo 16: "Penali e risoluzione del contratto" del Capitolato Tecnico Prestazionale, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

5. La garanzia prestata opera nei confronti dell'Amministrazione Contraente a far data dalla ricezione dell'OdF e nei limiti degli importi nello stesso previsto.

6. La garanzia opera per tutta la durata dell'OdF, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Ordinativo e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà progressivamente svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione Contraente/S.U.A.R., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla S.U.A.R.

8. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere, per la copertura del valore della fornitura ancora da eseguirsi, al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della S.U.A.R.

9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione Contraente e/o la S.U.A.R. hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.

Articolo 10 - Fatturazione e pagamenti

	1. L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	2. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente Atto.	
	3. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore deve indicare il riferimento alla presente Convenzione e al singolo OdF e deve essere intestata e spedita all'AS.L. 3.	
	4. A decorrere dal 1/10/2019, in adempimento al D.M. 7/12/2018, il tracciato XML di fatturazione elettronica dovrà riportare la data ed il numero dell'ordine elettronico al quale la fattura si riferisce, pena l'impagabilità della stessa.	
	5. I pagamenti saranno effettuati ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	6. Eventuali richieste di interessi per ritardati pagamenti saranno riconosciute ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.	
	7. Gli interessi scaduti non producono interessi ai sensi dell'art. 1283 Cod. Civ.	
	8. L'importo delle predette fatture è obbligatoriamente bonificato su conto corrente bancario o postale.	
	9. Il Fornitore, a pena di risoluzione della Convenzione e/o dell'ordinativo, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito all'ASL	
	3 Su detto conto corrente sono abilitati ad operare i soggetti, comunicati con nota del 28/04/2022, agli atti della S.U.A.R.	
	10. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere i servizi e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nella Convenzione e	

nell'OdF.

11. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'ASL 3 dipendenti da tale interruzione.

12. Gli adempimenti di cui ai commi 7 e 8 sono previsti a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della Legge 136/2010.

Articolo 11 - Responsabile del Procedimento per la S.U.A.R. e per le Amministrazioni contraenti e Responsabile della fornitura per il Fornitore

1. Con la stipula del presente atto la S.U.A.R. individua nel Dott. Luigi Moreno Costa, il Responsabile del Procedimento.

2. I dati di contatto del Responsabile del Procedimento sono: numero telefonico 010/548.8561, e-mail: luigimoreno.costa@regione.liguria.it.

3. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nella Sig.ra Maria Giuseppina Vidili il Responsabile della fornitura, il quale è Referente nei confronti della S.U.A.R., nonché dell'ASL 3.

4. I dati di contatto del Responsabile della fornitura sono: numero telefonico 338/8019013, indirizzo e-mail: associazioneantoniolanza@gmail.com, indirizzo di posta elettronica certificata: associazioneantoniolanza@pec.it.

5. L'ASL 3 individua il Responsabile del procedimento nell'OdF. In mancanza di individuazione, Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale dell'ASL 3

Articolo 12 – Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di sub-appaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Articolo 13 - Divieto di cessione del contratto e dei crediti

	1. Salvo quanto previsto dall'art. 106 D. Lgs. n. 50/2016 è fatto assoluto divieto	
	al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione e L'OdF, a pena di	
	nullità delle cessioni stesse.	
	2. E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura	
	senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione debitrice.	
	3. La cessione del credito è regolata dalla L. n. 52/1991. In ogni caso, ai fini	
	dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere	
	stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere	
	notificate alle amministrazioni debtrici ai sensi dell'art. 106 comma 13 D. Lgs.	
	n. 50/2016.	
	4. I cessionari di crediti sono tenuti al rispetto della L. n. 136/2010 e, pertanto,	
	all'indicazione del CIG ed all'effettuazione dei pagamenti all'operatore	
	economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità sui	
	C/C dedicati.	
	5. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai	
	precedenti commi, S.U.A.R. e l'ASL 3 hanno facoltà di dichiarare risolti di	
	diritto la Convenzione e L'OdF, per quanto di rispettiva ragione.	
	<u>Articolo 14 - Modalità di esecuzione del servizio</u>	
	1. Il Servizio è effettuato secondo quanto previsto nel Capitolato Tecnico	
	Prestazionale e nei relativi allegati.	
	<u>Articolo 15 - Penali</u>	
	1. Fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito o cause imputabili all'ASL	
	3 o, per quanto di competenza a S.U.A.R., in ogni caso di inadempimento alle	
	obbligazioni contrattuali nascenti dalla presente Convenzione, dagli atti dalla	
	stessa richiamati e dall'OdF, sono applicate le penali previste dall'art. 16 del	

Capitolato Tecnico Prestazionale.

Articolo 16 - Clausola risolutiva espressa

1. Ai sensi dell'art. 1456 c.c. l'ASL 3 può risolvere di diritto, in tutto o in parte, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, l'OdF previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del Fornitore, nei seguenti casi:

a) applicazione di penali da parte dell'ASL 3 per un importo complessivo superiore alla misura del 10% del valore dell'OdF;

b) ripetute inosservanze dei termini di consegna dei prodotti correlati a i servizi, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

c) reiterati ed aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;

d) gravi inadempienze, frodi o gravi negligenze, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto;

e) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;

f) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza dell'OdF, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";

g) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'ASL 3, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore";

h) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e quanto dichiarato in sede di gara;

i) perdita dei requisiti minimi dei prodotti e dei servizi offerti previsti dal Capitolato Tecnico Prestazionale;

j) casi previsti dall'art. 108, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016;

k) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,

	eseguite in violazione dell'art. 3 L. n. 136/2010;	
	1) risoluzione della Convenzione di Fornitura da parte di S.U.A.R.	
	2. Ai sensi dell'art. 1456 c.c., S.U.A.R. può risolvere di diritto, in tutto o in	
	parte, la Convenzione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine	
	per l'adempimento e previa comunicazione scritta all'indirizzo PEC del	
	Fornitore, nei seguenti casi:	
	a) applicazione di penali da parte di S.U.A.R. e/o dell'ASL 3 per un importo	
	complessivo superiore alla misura del 10% del valore della Convenzione	
	stipulata con il Fornitore;	
	b) accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni	
	presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara di cui alle premesse;	
	c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il	
	termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";	
	d) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza della Convenzione, ai	
	sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";	
	e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere	
	di privativa altrui, intentate contro l'ASL 3, ai sensi dell'articolo "Brevetti	
	industriali e diritti d'autore";	
	f) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne	
	consentano la prosecuzione in tutto o in parte;	
	g) mancata rispondenza tra i prodotti forniti e i prodotti offerti in sede di gara;	
	h) subappalto non autorizzato;	
	i) transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate,	
	eseguite in violazione dell'art. 3 della L.n. 136/2010;	
	j) nei casi previsti dall'art. 108 comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;	

k) in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

Articolo 17 – Risoluzione

1. Salvo quanto previsto all'art. 16 "*Clausola Risolutiva Espressa*", in caso di inadempimento del Fornitore ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione, S.U.A.R. ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, S.U.A.R. ha la facoltà di considerare risolta di diritto la convenzione, in tutto o in parte, per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

2. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con l'OdF, l'ASL 3 ha la facoltà di comunicare al Fornitore, tramite PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi dell'art. 1454 c.c.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici giorni) che sarà assegnato con la predetta comunicazione, l'ASL 3 ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, l'OdF per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno. Nell'ipotesi di risoluzione parziale dell'OdF, l'ASL 3 resta obbligata per la restante parte del proprio OdF.

3. Salvo non diversamente disposto da S.U.A.R., la risoluzione della Convenzione ne impedisce la possibilità di utilizzo da parte di ASL 3

4. La risoluzione della Convenzione legittima l'ASL 3 alla risoluzione dell'OdF

	a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso	
	il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per	
	assicurare la continuità del servizio dell'ASL 3.	
	5. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o dell'Ordinativo di	
	Fornitura, S.U.A.R. e, attraverso di essa, l'ASL 3 ha diritto di escutere la	
	cauzione prestata rispettivamente per l'importo della stessa o per la parte	
	percentualmente proporzionale all'importo dell'OdF risolto.	
	6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di	
	equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore tramite PEC. In ogni	
	caso, resta fermo il diritto della medesima ASL 3 e/o di S.U.A.R. al	
	risarcimento dell'ulteriore danno.	
	7. Nel caso di risoluzione di OdF da parte dell'ASL 3, questa dovrà darne	
	tempestiva comunicazione a S.U.A.R.	
	8. Resta inteso che S.U.A.R. e/o l'ASL 3, si riservano di segnalare all'ANAC	
	eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della	
	Convenzione o dell'OdF.	
	9. S.U.A.R., ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. n. 165/2001, dichiara la	
	nullità della convenzione nel caso in cui si accerti che il Fornitore ha concluso	
	contratti di lavoro subordinato o autonomo o ha attribuito incarichi, nel triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto di impiego, ad ex dipendenti di	
	pubbliche amministrazioni che hanno esercitato nei confronti del medesimo	
	poteri autoritativi o negoziali.	
	<u>Articolo 18 - Recesso</u>	
	1. S.U.A.R. ha diritto di recedere unilateralmente dalla Convenzione, in tutto o	
	in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso mediante comunicazione scritta	

alla PEC del Fornitore nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente

esemplificativo e non esaustivo:

a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare

o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga

lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la

ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel

caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente

simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della

gestione degli affari del Fornitore;

b) la perdita da parte del Fornitore dei requisiti minimi richiesti per

l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, di quelli

previsti dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara relativi alla procedura

attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;

c) la condanna di taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o del

Direttore Generale o del Responsabile tecnico del Fornitore, con sentenza

passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine

pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero l'assoggettamento dei

medesimi alle misure previste dalla normativa antimafia;

d) per le Convenzioni sottoscritte in via di urgenza ai sensi dell'art. 92 comma

3 D.Lgs.n.159/2011 S.U.A.R. ha altresì diritto di recedere in caso di sussistenza

delle cause di ostatività come risultanti dalla informativa antimafia.

2. Il recesso esercitato ai sensi del comma 1 non comporta alcun onere per la

S.U.A.R. e l'ASL 3, salvo il pagamento delle prestazioni effettuate.

3. S.U.A.R. ha inoltre diritto di recedere nei casi e con le modalità ex art. 109

D.Lgs. n.50/2016.

4. In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'ASL 3 delle prestazioni già eseguite, purchè effettuate a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni fissate nella presente Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga all'art.1671 c.c.

5. Qualora S.U.A.R. receda alla Convenzione ai sensi dei commi precedenti, non potranno essere emessi nuovi OdF e l'ASL 3 potrà a sua volta recedere dall'OdF già emesso previa comunicazione alla PEC del Fornitore.

6. Dalla data di comunicazione del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'ASL 3.

7. Non è ammesso il recesso unilaterale del Fornitore. La comunicazione di recesso unilaterale che dovesse essere eventualmente effettuata dal Fornitore prima dell'inizio dell'esecuzione od in corso di esecuzione della servizio sarà considerata quale inadempimento contrattuale e come tale gestito da S.U.A.R. e/o dall'ASL 3 ai sensi dell'art. 18 della presente Convenzione.

Articolo 19 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'ASL 3 e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della Convenzione e dell'Ordinativo di Fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata della presente Convenzione e dell'Ordinativo

di fornitura, a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo
Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui alla Convenzione
e dell'Ordinativo di Fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne l'ASL
3, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi
danno il Fornitore possa arrecare all'ASL 3, ai loro dipendenti e collaboratori,
nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Convenzione e
all'OdF. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della
polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale, per ASL
3 e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione e l'OdF si
risolve di diritto con conseguente ritenzione del rateo della cauzione non ancora
svincolata dall'avanzamento dell'esecuzione, prestata a titolo di penale e fatto
salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 20 - Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, le parti, in relazione ai
trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione della Convenzione
medesima, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le
informazioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016, comprese quelle
relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ivi previste.

2. S.U.A.R., oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge,
esegue i trattamenti dei dati per l'esecuzione della Convenzione e dell'OdF.

3. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, S.U.A.R. è autorizzata alla
pubblicazione sul proprio sito istituzionale di tutti i dati personali ivi contenuti.

4. In ogni caso ASL 3, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OdF,
dichiara espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a

	S.U.A.R., da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei	
	dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità	
	connesse all'esecuzione della Convenzione e dell'OdF.	
	5. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di	
	correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di	
	sicurezza ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	6. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali	
	forniti con il presente Atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi	
	reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di	
	compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati	
	stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato	
	ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	7. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e/o	
	dell'OdF, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui	
	S.U.A.R. o l'ASL 3 risultano titolari, il Fornitore stesso è da ritenersi designato	
	quale Responsabile del trattamento ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016.	
	In coerenza con quanto ivi previsto, i compiti e le funzioni conseguenti a tale	
	designazione consistono, in particolare:	
	a) nell'adempire all'incarico adottando idonee e preventive misure di	
	sicurezza, con riferimento a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 679/2016;	
	b) nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali,	
	l'informativa ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e verificare che siano	
	adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente	
	portata a conoscenza degli interessati;	
	c) nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle	

richieste verbali dell'interessato ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016;

d) nel trasmettere a S.U.A.R. e/o all'ASL 3, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016, che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire agli stessi di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal Regolamento; nel fornire altresì a S.U.A.R. tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste;

e) nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;

f) nel consentire al Titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione;

g) nell'aggiornare la valutazione di impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35 comma 4 Regolamento UE 679/2016, ove richiesto.

Articolo 21 - Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione viene stipulata in forma elettronica tramite scrittura privata sottoscritta a distanza.

2. L'imposta di bollo sugli originali digitali è assolta da S.U.A.R. mediante modello F24.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla Convenzione ed agli Ordinativi di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle di legale pubblicazione, notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni contraenti per legge.

4. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni non soggette all'I.V.A., conseguentemente, alla Convenzione è applicata l'imposta di registro in misura fissa, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

Articolo 22 - Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale

1. Per tutte le controversie concernenti la presente Convenzione, che dovessero insorgere tra il Fornitore e S.U.A.R., le parti si impegnano a ricorrere ai rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale previsti dalla parte VI Titolo I Capo II (artt. 204-211) del D. Lgs. n. 50/2016, prima di dare impulso a qualsiasi procedimento giudiziale.

Articolo 23 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e S.U.A.R. e tra il Fornitore e ASL 3, è competente in via esclusiva il Foro di Genova.

Articolo 24 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non può aver luogo e non può essere provata che mediante Atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e dell'OdF non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dell'OdF da parte dell'ASL 3 non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di

far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non viene sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, quale ad esempio gli OdF, e sopravvive ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente Atto prevalgono su quelle degli Atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogatoria delle parti manifestata per iscritto.

4. Il Fornitore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole Art. 1 (Valore delle premesse e degli allegati), Art. 3 (Norme regolatrici e disciplina applicabile), Art. 4 (Oggetto), Art. 5 (Utilizzo della Convenzione), Art. 7 (Durata della Convenzione), Art. 8 (Corrispettivi di Fornitura), Art. 10 (Fatturazione e pagamenti), Art. 12 (Subappalto), Art. 13 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), Art. 15 (Penali), Art. 16 (Clausola risolutiva espressa), Art. 18 (Risoluzione), Art. 18 (Recesso), Art. 21 (Oneri fiscali e spese contrattuali), Art. 22 (Rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale), Art. 23 (Foro competente), Art. 24 (Clausola finale).

S.U.A.R. REGIONE LIGURIA Giorgio Sacco

ASSOCIAZIONE ANTONIO LANZA ONLUS Maria Giuseppina Vidili